

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORIA, RUBBI EMILIO, GARZIA, GOTTARDO,
CASTELLUCCI, CITTERIO**

Presentata il 1° agosto 1979

Norme per la regolarizzazione spontanea di errori e di omissioni comportanti un minor pagamento della imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che l'aver affrontato ed attuato in Italia, nella sua globalità, la riforma dell'intero sistema tributario ha costituito e costituisce tuttora un arduo compito per il legislatore, per l'amministrazione finanziaria e, soprattutto, per il contribuente.

La complessità della materia, le continue modifiche, integrazioni e correzioni delle disposizioni legislative, la possibilità sempre esistita di errori materiali e di calcolo che si è maggiormente accentuata con la generalizzazione degli adempimenti contabili, ed, infine, le incertezze, talvolta anche della stessa amministrazione finanziaria, nella interpretazione di talune norme provocano erronei comportamenti del contribuente, il quale — anche se incolpevole — non può correggerli se non sottostando alle gravissime sanzioni che il legislatore ha giustamente previsto a carico degli evasori.

Ciò porta come conseguenza che nessuno va a correggere gli errori commessi, in quanto se si presenta agli uffici fiscali a denunciare l'errore in cui è incorso per regolarizzare la propria posizione, viene pesantemente punito nella stessa identica maniera con la quale deve essere sanzionato colui nei cui confronti l'inadempienza viene scoperta dagli uffici.

Non può, pertanto, disconoscersi la esigenza, nell'interesse stesso dell'Erario, di ammettere la possibilità di regolarizzare spontaneamente le singole posizioni nei casi di errori materiali e di calcolo ed, in genere, quando il contribuente si sia accorto di avere sbagliato; non si tratta in tali casi di concedere condoni o sanatorie, ma di stabilire un trattamento diverso tra il contribuente che si sia accorto di avere errato e va a correggere spontaneamente la sua posizione (versando

il tributo, una sopratassa e, naturalmente, anche gli interessi) e l'evasore vero e proprio il cui comportamento scorretto o sbagliato è stato invece accertato dagli organi di controllo.

Un simile istituto vigeva come è noto, anche con notevole beneficio per l'Erario, in regime di imposta generale sull'entrata (articolo 30 della legge 19 giugno 1940, n. 762) e non vi è motivo che non venga ora ripristinato.

Comunque non sembra giusto, dal punto di vista equitativo, accomunare l'evasore a chi ha sbagliato e intende correggere la sua posizione.

Una precisa proposta in tali sensi è stata già formulata anche dalla Commissione interparlamentare dei Trenta che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è chiamata ad esprimere il proprio parere sui provvedimenti

delegati che il Governo intende emanare in materia di riforma tributaria.

La detta Commissione, in occasione dell'esame dello schema di decreto presidenziale per l'attuazione della VI Direttiva CEE divenuto poi il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, ebbe infatti a precisare testualmente quanto segue: « Si dovrà attuare al più presto una normativa che consenta al contribuente di regolarizzare volontariamente entro termini ragionevoli e comunque prima dell'accertamento le proprie irregolari posizioni, corrispondendo oltre alla relativa imposta una sopratassa ».

La presente proposta di legge tende a consentire al contribuente tale possibilità e, tenuto conto delle esposte considerazioni, i proponenti confidano in una sollecita approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In luogo delle sanzioni per omesso o minor versamento della imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, e successive modificazioni, si applica la sopratassa del 15 per cento e l'interesse annuo del 12 per cento, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta, qualora l'imposta medesima sia versata oltre i prescritti termini e sempreché la trasgressione non sia stata già constatata nei modi previsti dai citati decreti.

Il versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sana anche eventuali infrazioni formali connesse con l'omesso o minor pagamento dell'imposta.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si dà luogo al rimborso delle somme versate in dipendenza di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.